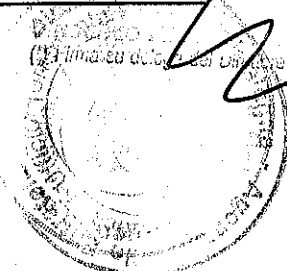


Allegato all'atto
N. 1988 del
14/11/23

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
DENOMINATA
"IL GLICINE ROSA ASSOCIAZIONE CULTURALE - A.P.S."**



Art. 1 - Costituzione, sede e durata.

E' costituita l'Associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata "Il Glicine Rosa Associazione Culturale - A.P.S."

L'associazione è costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'arti 35 del CTS.

L'Associazione ha sede in Molinella, e potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera dell'Assemblea Ordinaria potranno essere istituite altre sedi operative e potrà essere modificata la sede legale ed operativa principale, nello stesso comune, senza necessità di integrare il presente statuto.

L'associazione è apartitica ed apolitica e potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che perseguano scopi analoghi o complementari.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Natura e scopi.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro attraverso lo svolgimento continuato, in favore di propri associati, di loro familiari e di terzi, di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaristica di propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione persegue le proprie finalità in particolare per il perseguimento di:

- all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- all'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, per la realizzazione delle attività di Interesse generale, l'Associazione pone in essere le seguenti attività:

1) favorire la crescita della persona e la diffusione della cultura del benessere attraverso i più variegati strumenti culturali, ricreativi e didattici; in particolare, l'associazione opererà per la diffusione, lo studio e la pratica di discipline olistiche, naturopatiche, del coaching, del counseling, della psicologia e del benessere in ogni sua accezione, ivi comprese le discipline bio-naturali, attraverso l'organizzazione di corsi e workshop svolti da professionisti di vario genere;

2) promuovere e diffondere l'attività di ricerca, di formazione e di aggiornamento tecnico, scientifico e metodologico di tutte le discipline rientranti nell'oggetto sociale mediante

Alvin. Franci
Sarde De

l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, congressi, seminari, workshop ed eventi rivolti a professionisti;

3) collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con organismi nazionali ed internazionali, con professionisti, associazioni, enti, istituzioni di qualsiasi genere e natura per la promozione, diffusione, divulgazione delle attività di cui ai punti precedenti;

4) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali da quelle di interesse generale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo, il quale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

Art. 3 – Patrimonio ed entrate.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- A. quote associative e contributi versati dagli associati per la partecipazione alle varie attività;
- B. eredità, donazione e legati;
- C. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- D. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- E. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- F. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purchè secondarie e strumentali ai sensi dell'art 6.D.Lgs n 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- G. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- H. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- I. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fini di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali

durante la vita dell'associazione, anche in caso di recesso del socio o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né all'atto del suo scioglimento dell'associazione, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Soci.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto, presentando formale domanda. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Lavoro.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del codice del Terzo Settore.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al

presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con il contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, entro 30 gg dalla comunicazione, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 2 mesi dal sollecito;
- per esclusione per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per esclusione per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, entro 30 gg dalla comunicazione del provvedimento, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Quote sociali.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli importi delle quote associative e delle quote contributive dovute dai Soci vengono stabilite dal Consiglio Direttivo, la quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento, purché non in contrasto con le disposizioni del presente statuto.

L'iscrizione ha validità fino alla fine dell'esercizio finanziario dell'anno di ammissione e si rinnova automaticamente ogni dodici mesi col versamento della quota associativa.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 gg, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 9 - Organi dell'associazione.

Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

- l'Assemblea Generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Eventuale Collegio dei Revisore dei Conti;
- Eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea Generale.

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle Assemblee hanno diritto di partecipare gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci.

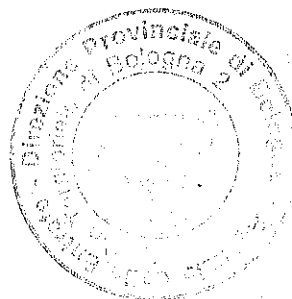
Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non potrà ricevere più di 3 deleghe.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.



L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie mediante avviso scritto affisso presso la sede dell'associazione e presso tutte le eventuali sedi secondarie e amministrative, oppure inviato a mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa.

E' ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- Sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve indicare le modalità di svolgimento, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'Assemblea Generale si di prima che di seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza degli intervenuti all'assemblea aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposto dal Consiglio Direttivo alla sua competenza;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea, e in particolare: assumere impegni, aprire conti correnti bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;
- Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività a favore dell'associazione;

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni dodici mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Il Presidente.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 - Clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 14 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsati dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e le condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati il rimborso spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art 9 del codice del Terzo settore.

Art. 17 – Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si applica, il codice del Terzo settore e per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

Molinella, lì 12/11/2023

IL PRESIDENTE
Sandra Cocchi



IL SEGRETARIO
Alessio Franceschi

